

**DPR Terre e Rocce da Scavo
Audizione in XIII Commissione Ambiente Senato
della Repubblica del 15/03/2016**

15/03/2016

LE FINALITA' DEL DPR

Il DPR Terre e Rocce da scavo trae la sua legittimità dalla previsione inserita nel Decreto Legge Sblocca Italia del 19/09/2014 che rimandava ad un successivo DPR il chiarimento di alcuni aspetti di interpretazione delle norme in materia che si erano stratificate a partire dal 2006 e che avevano determinato un generalizzato blocco o rallentamento dei lavori.

➤ **Il fine era pertanto quello di “chiarire per sbloccare”.**

Il testo del DPR in oggetto rappresenta un passo in avanti rispetto alle precedenti normative in materia in quanto tende a razionalizzare e semplificare le modalità di applicazione delle procedure di gestione delle terre e rocce da scavo, tuttavia l'iter del DPR ed il parere conseguente del Consiglio di Stato, hanno portato a divergere rispetto agli obiettivi ed alla delega ricevuta.



In particolare emergono serissime criticità su tre tematiche di fondamentale importanza per il proseguimento ed il completamento degli investimenti per l'ammodernamento del sistema infrastrutturale italiano:

- **La restrizione del limite per l'amianto da 1.000 mg/kg a 100 mg/kg (art.2)**
- **L'esclusione del trattamento a calce dalle normali pratiche industriali (all.3)**
- **I rischi della fase transitoria (art.27)**

L' AMIANTO

Tale tema non era stato mai oggetto di incertezze di interpretazione e blocchi prima di oggi.

I limiti ad oggi applicati in Italia sono in linea con quelli adottati negli altri Paesi Europei. Infatti lo stesso D.Lgs 152/06 sancisce che i terreni non sono contaminati al di sotto di 1000 mg/Kg e in Europa il regolamento Reg. 1272/08, conferma, per tutti i prodotti commercializzabili, il limite 0,1 % (pari a 1000 mg/Kg) ammissibile per i materiali cancerogeni quali l'amianto.

Il DPR ha voluto modificare i limiti per l'amianto, **da 1.000 mg/kg a 100 mg/kg**, senza alcuna base scientifica, come evidenziato dal Consiglio di Stato.

Le determinazioni espresse dalle Regioni in sede di consultazione, contrarie a questo limite, non sono state accolte dal Ministro dell'Ambiente che ha indicato addirittura la condizione di **assenza totale di amianto**.



L'effetto immediato di questa disposizione è un potenziale conflitto tra norme «pro futuro» e progetti approvati, con rischio serio di blocco delle principali opere in corso e in programmazione: **esattamente l'effetto contrario alla finalità del DPR stesso.**

L' AMIANTO

- Quale l'assurdità tecnico-scientifica derivante da una riduzione dei limiti da 1000 mg/Kg a 100 mg/Kg? Si pretende di applicare al «sasso» (matrice solida) delle limitazioni che non sono correlate in alcun modo con l'effettivo rischio sanitario, mentre sono assolutamente corrette le limitazioni, già previste oggi dalla normativa, sulle fibre di amianto aerodisperse in ambiente.

L'obiettivo è eliminare il rischio sanitario

L'imposizione di un limite difficilmente misurabile (100 mg/kg) o la disposizione che l'amianto debba essere assente non risolve il problema del nostro territorio dove l'amianto è presente in forma naturale in più zone geografiche. La limitazione bloccherebbe tutte le opere in quei contesti. Vi sarebbero costi insostenibili per lo smaltimento delle terre in Germania o altri paesi del Nord (che comunque riutilizzerebbero il materiale).



Occorre tornare all'originario limite di 1.000 mg/kg ed affrontare la gestione delle terre amiantifere mediante:

1. Elementi di precauzione del progetto (previsione trasporti con sistemi chiusi, utilizzo in sito ecc.)
2. Opportuni apprestamenti del cantiere (protocollo con ASL ed ARPA)
3. Monitoraggio ambientale (verifiche in continuo della qualità dell'aria delle zone prossime ai cantieri)

Gli elementi suddetti sono già presenti nei Piani di Utilizzo approvati

ALLEGATO 3- NORMALI PRATICHE INDUSTRIALI

L'eliminazione del trattamento a calce dalle normali pratiche industriali è a nostro avviso ispirato da una preoccupazione di infrazione delle normative europee, che **non tiene conto del fatto che in Europa:**

- la stabilizzazione a calce sia comunemente utilizzata nel settore delle costruzioni per rafforzare i terreni con scarsa capacità portante, costruire argini e preparare sottofondazioni/fondazioni di pavimentazioni stradali, sia regolata da norme e specifiche tecniche e rientri pertanto nella normale pratica industriale nelle opere di ingegneria stradale;
- sia generalmente considerata come una tecnologia rispettosa dell'ambiente in quanto non costituisce un processo potenzialmente contaminante, non prevede materiali di scarto, consente di ridurre le movimentazioni di materiale e le conseguenti emissioni legate al trasporto.

Sul presupposto che le preoccupazioni del MATTM siano riconducibili al fatto che la stabilizzazione:

- 1. possa essere utilizzata per incapsulare eventuali contaminanti;**
- 2. e possa generare modifiche non accettabili al pH naturale dei suoli trattati;**

si osserva che una preventiva caratterizzazione del materiale, prima di ogni qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, (come già previsto nei Piani di Utilizzo) assicura sostanzialmente che non possano essere inglobati eventuali contaminanti.

Si osserva inoltre che il pH dei materiali naturali è generalmente diverso a seconda dell'origine e della tipologia del materiale stesso e che tale fenomeno di possibile alterazione del PH si verifica normalmente nel momento in cui si eseguono delle attività antropiche, come la realizzazione di rilevati nel caso di infrastrutture autostradali.

ALLEGATO 3- NORMALI PRATICHE INDUSTRIALI

Considerato che i Piani di Utilizzo delle Terre approvati, secondo la normativa vigente, già prevedono disposizioni che garantiscono un appropriato uso della stabilizzazione a calce, come normale pratica industriale, **si propone di modificare il DPR reintroducendo la possibilità di stabilizzazione a calce, da sottoporre alle seguenti prescrizioni che consentirebbero di superare i quesiti della Commissione UE (EU Pilot 554/13/ENVI) ed evitare la procedura d'infrazione :**



la stabilizzazione a calce o cemento è consentita :

- solo a condizione che, prima dell'utilizzo delle terre scavate, vi sia l'obbligo di procedere ad una caratterizzazione, secondo quanto stabilito agli allegati 2, 4 ed 8 dello stesso DPR, al fine di escludere pianamente la possibilità che si possa trattare di terre contaminate.
- solo se vengono verificate, ex ante ed in corso d'opera, sia il rispetto delle CSC secondo le modalità previste agli allegati 2, 4 ed 8.
- solo se sia indicata preventivamente nel Piano di Utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione, evidenziando i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche.
- Solo se nel Piano di Utilizzo sia esplicitata la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 o successive modificazioni) al fine di assicurare il corretto dosaggio del legante idraulico stesso.

ART.27 – NORME DI RACCORDO TRANSITORIE E FINALI

Il Consiglio di Stato ritiene che affidare al proponente (concessionario, etc.) la scelta di continuare a seguire la vecchia disciplina o di aderire alla nuova, sia "inopportuna", auspicando pertanto un intervento legislativo chiarificatore.

La stessa formulazione, che lasciava l'opzione già adottata nel DM 161/12 per disciplinare il transitorio dall'art. 186, non aveva avuto osservazioni da parte del Consiglio di Stato ed è stata asseverata in sede di Commissione Europea.



- Si ritiene essenziale lasciare inalterato il comma 1 del testo dell'art. 27.**
- Qualora invece si volesse seguire l'indicazione di tassatività, è necessario che il DPR indichi che i progetti con i piani delle terre approvati continuino a seguire la precedente normativa, anche per quanto concerne le eventuali modifiche che potranno essere apportate ai piani stessi.**

- **Come spesso avviene in Italia, un provvedimento che doveva chiarire, semplificare e sbloccare, si avvia in una direzione completamente opposta.**
- **La tutela dei PdU già approvati (e delle eventuali modifiche successive) è vitale.**
- **Per ogni criticità evidenziata abbiamo cercato di indicare delle proposte costruttive di risoluzione che assicurano di garantire sia la tutela ambientale che la salute ed al contempo non generano condizioni di incertezze o blocco delle grandi opere in corso o programmate.**